


Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

Organismo di Mediazione



REGOLAMENTO DI PROCEDURA E CODICE ETICO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1- AMBITO DI APPLICAZIONE .

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del decreto legislativo n. 28/10, il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e (o) statutaria, di un obbligo di legge, ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
2. Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di leggi speciali il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

CAPO II

L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE.

ARTICOLO 2- DISPOSIZIONI GENERALI .

1. L'Organismo di mediazione gestisce il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'art. 1 comma 1, secondo le norme del presente regolamento.
2. L'Organismo di mediazione non svolge funzioni arbitrali.
3. I termini fissati per il compimento di atti da parte della Segreteria Amministrativa dell'Organismo sono da considerarsi ordinatori, salva diversa specificazione.



ARTICOLO 3- L'ELENCO DEI MEDIATORI.

1. L'Organismo di mediazione tiene l'elenco dei mediatori.
2. Nella formazione dell'elenco l'Organismo tende a mantenere un numero congruo di mediatori iscritti e proporzionale ai procedimenti di mediazione effettivamente svolti.
3. L'elenco è suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per materia:
 - 1) condominio e diritti reali; divisioni, successioni ereditarie e donazioni; patti di famiglia;
 - 2) contratti del consumatore; contratti dell'impresa; altri contratti;
 - 3) locazioni, comodato e affitto d'azienda;
 - 4) diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di comunicazione ;
 - 5) diritto societario;
 - 6) responsabilità extracontrattuale;
 - 7) materie per le quali ai sensi del D.lgs n. 28/10 la mediazione non sia obbligatoria
4. E' ammessa l'iscrizione al massimo in due sezioni.
5. Per ogni mediatore sono annotate le specializzazioni riconosciute dalla legge o, in difetto, in forza di disposizioni del Consiglio Nazionale Forense, e la conoscenza delle lingue straniere.
6. Tali annotazioni sono messe a disposizione degli utenti, anche mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Organismo.
7. La revisione dell'elenco dei mediatori è fatta con cadenza annuale. La revisione avviene secondo le modalità che saranno indicate dal Comitato Scientifico, sentito il Consiglio Direttivo, per valorizzare le competenze e la professionalità del Mediatore.
8. **L'Organismo si obbliga a consentire, gratuitamente, il tirocinio assistito di cui all'art. 4, comma 3 lett. b) del DM 180/2010. In particolare consente ai mediatori la possibilità di partecipare ai casi di mediazione dal medesimo Organismo trattati in affiancamento ad altro mediatore.¹**

ARTICOLO 4 - LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA.

1. La Segreteria Amministrativa dell'Organismo si occupa del servizio di mediazione; essa ha sede nei locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino presso il Tribunale di Torino.

¹ Come modificato dall'art. 4 comma 1, del D.M. 6 luglio 2011 n. 145.



2. I dipendenti dell'Ordine che operano presso la Segreteria Amministrativa devono essere ed apparire imparziali, non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza giuridica o di mediazione. E' fatto loro espresso divieto di indicare nominativi di mediatori o di difensori.
3. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o nell'ambito del procedimento di mediazione é tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
4. I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".
5. La Segreteria Amministrativa tiene un registro, anche informatico, con le annotazioni, per ogni procedimento, relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della mediazione, al mediatore designato, alla durata del procedimento ed al relativo esito.
6. La Segreteria Amministrativa conserva per anni tre dalla data di conclusione del procedimento esclusivamente la domanda, la dichiarazione di adesione, il verbale di accordo o di mancato accordo. I documenti vengono consegnati al mediatore e dallo stesso restituiti all'Organismo di mediazione alla conclusione del procedimento. Le parti devono provvedere a ritirare i propri documenti presso la Segreteria Amministrativa alla conclusione del procedimento.

CAPO III

IL MEDIATORE.

ARTICOLO 5- DISPOSIZIONI GENERALI.

1. Il mediatore aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2. I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del presente regolamento, delle norme di legge e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'Organismo. Il rispetto degli obblighi deontologici è condizione per mantenere l'iscrizione nell'elenco dei mediatori.
3. Il mediatore non può svolgere attività di consulenza sull'oggetto della controversia.
4. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione presso i locali messi dal Tribunale a disposizione dell'Organismo di mediazione salvo diverso espresso accordo tra le parti, da comunicarsi alla Segreteria Amministrativa.
5. Il mediatore designato deve corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa dell'Organismo.

ARTICOLO 6 - ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI MEDIATORI.



1. Sono condizioni per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori:

- a) non avere riportato condanne definitive o a pena detentiva per delitti non colposi;
- b) non essere in stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non avere riportato sanzioni disciplinari più gravi dell'avvertimento;
- e) possedere una specifica formazione ed uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art. 18 del d.m. 18 ottobre 2010, n. 180 ;
- f) essere iscritto nell'albo degli Avvocati di Torino, salvo quanto previsto all'art. 3 dello Statuto;
- g) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge;
- h) non essere iscritto ad altro elenco dei mediatori presso alcun organismo di mediazione eccezion fatta per quelli ai quali partecipano l'Ordine degli Avvocati di Torino e/o gli Ordini del Distretto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto, ovvero ad Organismi Camerali.

2. Con la richiesta di iscrizione nell'elenco il mediatore deve:

- a) dichiarare la disponibilità ad operare per l'Organismo ed indicare la sezione o le sezioni dell'elenco in cui chiede di essere iscritto;
- b) depositare un curriculum sintetico, con indicazione specifica dei requisiti di cui alle lettere e) e f) del comma precedente;
- c) attestare il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) e), e h) del comma che precede;

3. Il mediatore che intende conseguire l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 3, comma 3, sezione B, del d.m. 18 ottobre 2010, n. 180, deve depositare presso l'Organismo la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie.

4. Sulle domande di iscrizione delibera, a sua insindacabile scelta, il Consiglio Direttivo.

5. L'esercizio dell'azione penale per delitto non colposo, l'apertura di un procedimento disciplinare e la sospensione cautelare dall'attività di avvocato precludono l'iscrizione.

6. E' requisito per la permanenza nell'elenco dei mediatori il possedere specifica formazione ed uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art. 18 del d.m. 18 ottobre 2010, n. 180 nonché l'aver partecipato nel biennio di aggiornamento ed in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti²;

ARTICOLO 7 - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DEI MEDIATORI .

1. E' disposta la sospensione cautelare dall'elenco dei mediatori:

² Ex art. 4 comma 3 lettera b) D.M. 180/2010 come sostituita dall'art. 2, comma 1 lettera a) del DM 6 luglio 2011 n. 145.



- a) nel caso di esercizio dell'azione penale per delitto non colposo;
- b) nel caso di apertura di procedimento disciplinare;
- c) nel caso di sospensione cautelare dall'attività di avvocato.

2. La sospensione viene revocata:

- a) una volta divenuta definitiva la sentenza o la decisione che definisce il procedimento;
- b) con la pronuncia della sentenza o della decisione anche non definitive, qualora siano di proscioglimento ovvero irrogano una pena o una sanzione compatibili con l'iscrizione nell'elenco.

3. E' disposta la cancellazione dall'elenco dei mediatori:

- a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
- b) nel caso di sostituzione ai sensi dell'art. 10, comma 2;
- c) nel caso di rifiuto, salvo giustificato motivo, dell'incarico di mediazione affidato, se ripetuto per più di due volte nell'arco di un anno;
- d) nei casi discrezionali di riduzione del numero di mediatori ad opera del Consiglio Direttivo.

4. Le conseguenze della sospensione e/o della cancellazione sui procedimenti in corso sono disciplinate dall'art. 10 comma 3 del Regolamento.

5. Qualora l'accordo non sia omologato ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 28/2010 perché contrario ai principi di ordine pubblico, o alle norme imperative, o per mancanza dei requisiti di regolarità formale, il Presidente del Tribunale dispone che sia data comunicazione all'Organismo per gli eventuali provvedimenti di cancellazione del mediatore dall'Organismo ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di iscrizione del mediatore per quanto di eventuale competenza.

6. Il mantenimento dei requisiti di onorabilità costituisce requisito per il mantenimento dell'iscrizione, oltre a quant'altro previsto nel presente regolamento.

7. Salvo il caso di cui al comma 3 lettera d) del presente articolo, del provvedimento di cancellazione è immediatamente notiziato il Consiglio dell'Ordine di appartenenza al fine dell'apertura dell'eventuale procedimento disciplinare.

8. I provvedimenti di sospensione cautelare e di cancellazione, nonché quelli di revoca della sospensione cautelare, vengono assunti dal Consiglio Direttivo previa audizione del mediatore nei primi due casi.

9. Il mediatore che assume funzioni o cariche direttive nell'ambito dell'Organismo è sospeso dall'elenco per la durata dell'incarico.

ARTICOLO 8 - DOVERI DI IMPARZIALITA' E DI EVITARE INCOMPATIBILITA' E CONFLITTI.

1. Il mediatore non può assumere l'incarico:



a) nei casi previsti dagli articoli 37 e 55 del codice deontologico forense;

b) in ogni altro caso previsto dall'art. 815 codice di procedura civile;

c) in ogni altra situazione in cui possa esserne compromessa l'imparzialità o l'indipendenza dalle parti.

2. Al mediatore designato, ai suoi ausiliari o collaboratori nonché ad altro professionista socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali ove il primo ha lo studio, è fatto divieto:

a) di assumere la funzione di arbitro nella vertenza oggetto di mediazione;

b) di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati nella procedura di mediazione;

c) di percepire compensi o regalie direttamente dalle parti;

d) di assumere successivamente, direttamente o indirettamente, anche tramite altro professionista socio o associato degli stessi, ovvero che eserciti negli stessi locali ove il mediatore ha lo studio, la difesa delle parti in un giudizio per questioni strettamente inerenti agli affari trattati nella procedura di mediazione.

4. Il mediatore designato s'impegna ad informare immediatamente l'Organismo e le parti delle ragioni di qualsiasi possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione, anche se non espressamente previste, ivi compresa l'appartenenza ad Associazioni di categoria e/o la partecipazione a tali Associazioni di categoria in funzione di consulente e/o a qualsivoglia altro titolo.

5. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria Amministrativa, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico. Al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque prima dell'inizio del procedimento di mediazione il mediatore deve sottoscrivere la seguente dichiarazione di imparzialità e di rispetto di quanto previsto nel presente regolamento: *In relazione all'affare assegnatomi dall'Organismo di Mediazione del Consiglio dell'Ordine di Torino dichiaro che non sussistono circostanze o fatti inficianti l'indipendenza, la neutralità, l'imparzialità dovute per lo svolgimento dell'incarico. Dichiaro, altresì, di non avere avuto con le parti del procedimento di mediazione alcun rapporto di parentela o affinità o rapporto pregresso di affari o coinvolvementi né di avere prestato opera di consulenza prima dell'incontro designato. Parimenti, mi obbligo a comunicare a Codesto Organismo qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o che impedisca di svolgere adeguatamente le mie funzioni".*

6. La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore:

a) equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità e di possesso dei requisiti di necessaria competenza;

b) costituisce fonte di responsabilità per il mediatore;

c) ha rilevanza deontologica.

7. I magistrati onorari, i giudici di pace ed i membri del Consiglio dell'Ordine di Torino non possono assumere incarichi quali mediatori durante il loro mandato.

ARTICOLO 9 - LA DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE.

1. Il mediatore è designato tra i nominativi inseriti, secondo l'ordine di iscrizione, nella sezione dell'elenco relativa alla materia oggetto della vertenza. La designazione, salvo casi specifici portati all'attenzione del Consiglio Direttivo da una delle parti, avviene in base allo scorrimento della lista seguendo l'ordine di iscrizione nella sezione di appartenenza. **Al fine di garantire imparzialità e professionalità nella prestazione del servizio, il Consiglio Direttivo provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di rotazione tenendo conto dell'oggetto, del valore della controversia e delle competenze specifiche del mediatore³.** Qualora il mediatore così individuato non possa accettare l'incarico per motivi di incompatibilità o di conflitto di interessi, o per altra motivata ragione, l'incarico è assegnato al mediatore immediatamente susseguente nell'elenco. Al mediatore che ha rinunciato all'incarico esclusivamente per i suddetti motivi è assegnato l'incarico successivo.

2. Le parti possono individuare con una domanda congiunta il mediatore tra i nominativi inseriti nell'elenco ai fini della sua eventuale designazione da parte del Consiglio Direttivo.

3. In caso di sostituzione del mediatore il Consiglio Direttivo nomina un altro mediatore ai sensi del primo comma.

4. E' facoltà del Consiglio Direttivo, oltre che nei casi indicati al comma 1, derogare ai predetti criteri laddove si ravvisino straordinarie, oggettive e comprovate ragioni di merito e di opportunità.

ARTICOLO 10- LA SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE.

1. Su istanza motivata di parte, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione del mediatore, previa sua audizione.

2. Il mancato rispetto da parte del mediatore degli obblighi che a lui fanno capo ne comporta, previa audizione, l'immediata sostituzione, salvo quanto previsto all'art. 7.

3 Il Consiglio Direttivo provvede parimenti alla nomina di un altro mediatore ai sensi dell'art. 9:

a) qualora il mediatore designato nel corso del procedimento rinunci all'incarico con dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dal Consiglio Direttivo medesimo;

b) nei casi di sospensione e di cancellazione di cui all'art. 7.

CAPO IV

IL PROCEDIMENTO.

ARTICOLO 11 - INTRODUZIONE DEL PROCEDIMENTO.

³ Ex art. 3 comma 1 lett. b) D.M. 6 luglio 2011 n. 145 che ha aggiunto la lettera e) all'art. 7 comma 5 del D.M. 180/2010

1. Ai sensi dell'art. 4, comma I, del decreto legislativo n. 28/2010, al procedimento di mediazione si accede mediante il deposito di una domanda presso la Segreteria Amministrativa dell'Organismo. La parte che aderisce al procedimento deposita la relativa dichiarazione.

Le domande e le adesioni relative alle cause il cui valore eccede euro 516,46 devono indicare i dati dell'avvocato che assiste la parte, salva la facoltà di nomina sino all'udienza innanzi il mediatore, a pena di improcedibilità.

È ammessa la formazione, la comunicazione e il deposito della domanda di mediazione e dell'adesione alla stessa mediante documento informatico.

2. L'attività di trasmissione, comunicazione e deposito del documento informatico è effettuata per via telematica attraverso il sistema di posta elettronica certificata (pec).

3. L'individuazione dell'oggetto della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione. La parte che aderisce al procedimento può estenderne l'oggetto ad ogni altra questione, anche non connessa a quella oggetto della domanda, purché vertente su diritti disponibili.

4. La domanda e l'adesione alla procedura devono essere effettuate utilizzando l'apposito modulo con l'indicazione:

a) dell'Organismo;

b) dei dati identificativi delle parti, del loro codice fiscale e del loro indirizzo;

c) della sommaria descrizione dei fatti, delle questioni controverse, dell'oggetto e delle ragioni della pretesa;

d) della clausola di mediazione, laddove esistente e del **valore della lite**;

e) dei dati identificativi di colui che rappresenterà la parte nel procedimento, munito di delega con sottoscrizione autenticata;

f) nelle controversie il cui valore eccede euro 516,46, dei dati identificativi dell'avvocato che assisterà la parte nel procedimento, salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo;

g) del valore della controversia e dei criteri con i quali è stato determinato;

h) dell'eventuale indicazione, motivata, delle ragioni di deroga alle disposizioni regolamentari per designazione del mediatore.

5. La sottoscrizione dell'istanza e della dichiarazione di adesione, se non sono autenticate nelle forme di cui all'art. 83, terzo comma, codice di procedura civile, devono essere corredate da copia di valido documento di identità del sottoscrittore e, nell'ipotesi che costui agisca in rappresentanza di altro soggetto, anche dai documenti giustificativi del potere di rappresentanza e da copia di documento di identità e del codice fiscale del rappresentato. Inoltre l'istanza e la dichiarazione di adesione devono contenere l'impegno della parte a tenere nel procedimento un comportamento leale.

6. Tutti gli atti e i provvedimenti del procedimento possono essere compiuti come documenti informatici. La domanda di mediazione e l'adesione alla stessa sono redatti in formato PDF e sottoscritti con firma digitale.

I documenti informatici allegati potranno avere i seguenti formati: *pdf, .odf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml*.

7. E' consentito l'utilizzo dei formati compressi .zip, .rar. e .arj, purché contenenti file nei formati previsti dal comma precedente

8. Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestuali ed anche nei confronti di più soggetti.

9. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata, commisurate al valore della lite.

10. L'Organismo non può rifiutarsi di svolgere la mediazione, se non per giustificato motivo.

ARTICOLO 12- DIRITTO DI ACCESSO.

1. Fermo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del d. lgs. n. 28/2010, le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione, che l'Organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione.

2. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.

3. La segreteria dell'Organismo procede alla formazione informatica del fascicolo d'ufficio, contenente gli atti della mediazione come documenti informatici ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.

4. Nel fascicolo informatico sono inseriti anche i documenti probatori offerti in comunicazione o prodotti dalle parti o comunque acquisiti alla procedura. Per i documenti probatori prodotti o comunque acquisiti su supporto cartaceo l'inserimento nel fascicolo informatico delle relative copie informatiche è effettuato dalla segreteria dell'Organismo, sempre che l'operazione non sia eccessivamente onerosa.

5. Il fascicolo informatico è consultabile dalla parte nei locali dell'organismo attraverso un videoterminale.

6. I fascicoli informatici relativi ai procedimenti in corso sono archiviati, per tutta la durata del procedimento, nell'archivio informatico dell'Organismo.

7. I fascicoli informatici relativi ai procedimenti esauriti sono soggetti a conservazione, presso l'archivio informatico dell'organismo per il periodo di anni 3.

ARTICOLO 13- NORME DEL PROCEDIMENTO.

1. La Segreteria Amministrativa:

a) verifica la conformità della domanda ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento;

b) annota la domanda nell'apposito registro;



c) comunica in una forma comprovante l'avvenuta ricezione il nominativo del mediatore designato, il giorno, l'ora ed il luogo dell'incontro di mediazione, da fissarsi entro 15 giorni dal deposito della domanda, il termine fissato per la comunicazione all'altra parte nonché il termine per quest'ultima per manifestare la propria adesione, l'ammontare delle indennità ed il termine per il pagamento delle stesse, con l'avvertimento che il mancato tempestivo pagamento comporta di diritto la conclusione negativa della mediazione;

d) dà avviso alla parte istante che deve partecipare personalmente o mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri a conoscenza dei fatti e, qualora la domanda sia stata presentata personalmente e la controversia ecceda la somma di euro 516,46 che deve essere assistita da un avvocato.

e) le comunicazioni di cui alle precedenti lettere c) e d) possono essere effettuate come documenti informatici sottoscritti con firma digitale e possono essere eseguite per via telematica all'indirizzo elettronico certificato dichiarato dalle parti.

f) ai fini delle suddette comunicazioni, l'indirizzo elettronico certificato del difensore è unicamente quello comunicato dal medesimo al Consiglio dell'ordine di appartenenza.

2. E' onere della parte istante comunicare all'altra parte o alle altre parti, nel termine fissato dalla Segreteria Amministrativa, la domanda di mediazione depositata, nonché, utilizzando apposito modello predisposto dalla Segreteria Amministrativa:

a) il nominativo del mediatore designato;

b) il termine per il deposito della dichiarazione di adesione;

c) il giorno, l'ora ed il luogo dell'incontro di mediazione;

d) l'avviso della necessità di essere assistiti da un avvocato, qualora la controversia ecceda il valore di euro 516,46 euro;

e) l'ammontare delle indennità ed il termine per il pagamento delle stesse, con l'avvertimento che il mancato tempestivo pagamento comporta di diritto la conclusione negativa della mediazione;

f) l'avviso della necessità di partecipazione personale o mediante proprio rappresentante munito dei necessari poteri a conoscenza dei fatti e l'avvertimento che, in caso di mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, secondo il dettato dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo n. 28/2010, il giudice potrà desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c..

g) l'avviso che, nei casi di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e che la Segreteria dell'Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art. 11, comma 4 del decreto legislativo 28/2010⁴.

3. Ai fini dell'impedimento delle decadenze e dell'interruzione delle prescrizioni, la parte istante ha facoltà di comunicare con forma comprovante l'avvenuta ricezione alla controparte o alle controparti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010, la sola domanda di mediazione depositata, previa

⁴ Ex art. 7 comma 5, lettera d) del D.M. 180/2010 come modificato dall'art.3, comma 1, lettera a) del D.M. 6 luglio 2011 n. 145.



richiesta di copia autenticata alla Segreteria Amministrativa, riservandosi di comunicare la data fissata dall'Organismo per il primo incontro di mediazione.

4. Con riferimento alla procedura di mediazione sono dettate le seguenti regole:

a) il mediatore deve verificare preliminarmente se sia stata rispettata la clausola di mediazione o conciliazione contrattuale o statutaria;

b) il mediatore deve avvertire le parti dell'eventuale necessità o opportunità di coinvolgere terzi nel procedimento di mediazione, quando la loro partecipazione è necessaria ai fini dell'efficacia dell'eventuale accordo;

c) la forma scritta, anche mediante documenti informatici, è richiesta solo per la proposizione della domanda, per l'adesione della parte convocata, per la redazione della proposta da parte del mediatore, per la redazione del verbale di espletamento del tentativo di conciliazione, di accordo o di mancato accordo;

d) la trattazione durante le riunioni comuni e gli incontri separati avviene solo in forma orale;

e) ciascuna parte, fermo il divieto di utilizzabilità nell'eventuale giudizio, può prendere appunti per se stessa, ma non può chiedere la sottoscrizione delle altre parti o del mediatore, né registrare la riunione;

f) il mediatore può invitare le parti all'esibizione di ulteriore documentazione;

g) l'eventuale rappresentante della parte nel procedimento di mediazione deve essere munito di idonea procura a conciliare ed essere a piena conoscenza dei fatti e della situazione reale della parte da lui assistita; la mancanza di idonea procura o la mancanza della conoscenza dei fatti comportano la conclusione negativa della procedura di mediazione.

h) il mediatore non ha potere decisionale, che rimane riservato alle parti, ed il suo compito è quello di promuovere la composizione bonaria della controversia, facilitando nelle riunioni, sia separate che comuni, la negoziazione tra le parti;

i) non sono ammessi da parte del mediatore, delle parti e dei loro difensori atteggiamenti dilatori, distorsioni di principi del diritto o indagini irrilevanti ai fini della conciliazione, o lo svolgimento di attività comunque alla stessa non riconducibili;

l) le parti sono libere di decidere se proseguire la mediazione ed hanno la facoltà di abbandonare la mediazione, senza obbligo di motivazione, quando non abbiano più interesse o volontà di proseguirla;

m) la mancata adesione o l'abbandono della mediazione non costituiscono fonte di responsabilità, salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 28/2010 e la mancata comparizione senza giustificato motivo di una delle parti ad un incontro fissato dal mediatore comporta di diritto la conclusione negativa della procedura di mediazione

n) il mancato versamento delle indennità previste comporta di diritto, decorso il termine di cui all'art. 20, comma 7, la conclusione negativa della procedura di mediazione

o) il mediatore solo su concorde richiesta delle parti, nonché solo se nel corso del procedimento siano emersi sufficienti elementi per una definizione del conflitto e comunque previo avvertimento circa le conseguenze di cui all'art. 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 28/2010, formula loro la proposta di conciliazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto;

- p) in nessun caso il verbale negativo può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento o indicare le ragioni del mancato accordo;
- q) il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti abbiano adeguate opportunità di essere coinvolte nel procedimento e che esse pervengano ad un accordo in modo consapevole ed informato;
- r) non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

ARTICOLO 14- PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE.

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo.
2. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente.
3. Il mediatore preliminarmente verifica che la questione a lui sottoposta non riguardi diritti indisponibili, nel qual caso rimette il procedimento al Consiglio Direttivo per la dichiarazione di inammissibilità della domanda e la restituzione dell'indennità versata, fatta eccezione per le spese di avvio del procedimento.
4. Salvo diverso ed espresso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese, alle informazioni acquisite o ai documenti depositati nel corso del procedimento.
5. La proposta formulata dal mediatore, ai sensi dell'art. 13 comma 4 lett. o) viene inoltrata per il tramite della Segreteria Amministrativa e le parti hanno sette giorni per comunicare alla Segreteria Amministrativa la loro accettazione.
6. L'Organismo trasmette la proposta del mediatore su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 28/2010.
7. Nelle materie che richiedono specifiche competenze il mediatore può farsi autorizzare dal Consiglio Direttivo a nominare un mediatore ausiliario che tali competenze possenga, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6 lettera f) del presente Regolamento, con preferenza avvalendosi di mediatori di altri Organismi con i quali ai sensi dell'art. 7 del d.m. 18 ottobre 2010, n. 180, l'Organismo di mediazione abbia siglato accordi. L'indennità rimane comunque fissa ai sensi dell'art. 20 comma 6) del Regolamento.
8. Il mediatore può provvedere all'individuazione, anche per il tramite della Segreteria Amministrativa, di un esperto, da scegliere tra i nominativi dei consulenti tecnici iscritti nell'Albo di cui all'art. 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, istituito presso il Tribunale di Torino o di altri Tribunali del distretto della Corte d'Appello di Torino, a condizione che tutte le parti vi consentano. La nomina è subordinata all'impegno, dalle stesse sottoscritto, di sostenerne gli oneri in eguale misura e in via anticipata prima dell'inizio delle operazioni. Il compenso dell'esperto viene determinato dal Consiglio Direttivo dell'Organismo, non può eccedere la metà dell'indennità prevista per il mediatore e deve essere versato prima dell'inizio delle operazioni.
9. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi d'incompatibilità e d'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.
10. All'esperto è fatto divieto di formulare una proposta.



ARTICOLO 15 - MEDIAZIONE DELEGATA.

1. Nelle ipotesi di mediazione delegata dal giudice le parti depositano copia dei fascicoli di parte e dei verbali di causa; il mediatore deve tenere conto nel procedimento di mediazione dello stato del processo, delle eventuali decadenze verificatesi e delle indicazioni date dal Giudice con l'ordinanza che dispone la mediazione delegata.

2. Il mediatore non può riferire al Giudice delegante alcunché in ordine alle posizioni, alle dichiarazioni ed all'atteggiamento assunto dalle parti nel procedimento di mediazione ed in merito alle proposte fatte dalle parti o da lui.

ARTICOLO 16 - RISERVATEZZA, INUTILIZZABILITA' E SEGRETO PROFESSIONALE.

1. Al mediatore, alle parti ed a tutti coloro che intervengono al procedimento è fatto divieto di divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 9 del d. lgs. n. 28/10. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate, salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale della Segreteria Amministrativa sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

2. Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto di entrambe le parti. Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale, di interrogatorio formale o di giuramento decisorio.

3. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell'Organismo, i mediatori ausiliari, gli esperti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione o dedurre interrogatorio formale sugli stessi.

ARTICOLO 17 - ESITO DEL PROCEDIMENTO.

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 28/2010, il procedimento si considera concluso, quando:

- a) le parti raggiungono un accordo amichevole;
- b) le parti non aderiscono all'eventuale proposta formulata dal mediatore;
- c) una o alcune delle parti non aderiscono al procedimento o non partecipano all'incontro di mediazione;
- d) le parti non raggiungono un accordo;

e) le parti non versano nel termine fissato le indennità.

2. In tutti i casi in cui si sia tenuto l'incontro, il mediatore forma un verbale in cui dà atto del suo svolgimento. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che certifica l'autografia o l'impossibilità di sottoscrivere.

3. Nell'ipotesi di cui al primo comma, lett. a), il verbale contiene l'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti.

4. Il verbale di accordo sottoscritto dalle parti è depositato presso la Segreteria Amministrativa dell'Organismo. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti. L'Organismo è tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di accordo anche ai fini dell'istanza di omologazione del verbale medesimo.

5. Nell'ipotesi di cui al primo comma, 1 lett. b), il mediatore indica nel verbale medesimo la sua proposta e le ragioni del mancato accordo solo su concorde richiesta delle parti.

6. Nelle ipotesi di cui al primo comma, lettera c), il mediatore indica nel verbale, **anche ai sensi dell'art. 7 comma 5, lettera d) del D.M. 180/2010⁵**, che il procedimento si è concluso con esito negativo per la mancata partecipazione di una o di alcune delle parti. **Nei procedimenti di mediazione volontaria**, ove l'incontro non abbia avuto luogo perché la parte invitata o alcune delle parti invitate hanno espressamente negato la propria adesione la Segreteria Amministrativa rilascia, su richiesta della parte istante, una dichiarazione di esito negativo del procedimento per mancata adesione della parte invitata o di alcune delle parti invitate.

7. Nell'ipotesi di cui al primo comma, lett. d), il mediatore indica nel verbale che il procedimento si è concluso per mancato accordo.

8. Nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera e), il **mediatore** indica che il procedimento si è concluso con esito negativo per mancato versamento delle indennità.

9. Se l'istante non provvede alla comunicazione della domanda di mediazione il procedimento non può avere corso e, a richiesta della parte interessata, la Segreteria Amministrativa dà atto di ciò.

10. Nel caso di sospensione o di cancellazione dell'Organismo ai sensi dell'art. 10 del d.m. 18 ottobre 2010, n. 180, il procedimento si estingue e le indennità di cui all'art. 20 vengono restituite alle parti.

ARTICOLO 18- VALUTAZIONE DEL SERVIZIO.

1. Al termine del procedimento di mediazione a ogni parte del procedimento viene consegnata una scheda per la valutazione del servizio, il cui modello è allegato al presente regolamento.

2. La scheda viene conservata dall'Organismo e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, è trasmessa per via telematica al responsabile della tenuta del registro degli organismo di mediazione, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.

⁵ Come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.M. 6 luglio 2011 n. 145.



ARTICOLO 19- DURATA DEL PROCEDIMENTO.

1. Il procedimento non può avere durata superiore a quattro mesi dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa, salvo espresso consenso delle parti. Il termine non è soggetto a sospensione feriale.

CAPO V

LE INDENNITA'.

ARTICOLO 20- INDENNITA'.

1. Salvo diverse previsioni di legge, per le spese di avvio del procedimento è dovuto, da ciascuna parte, un importo di Euro 40,00=, che deve essere versato dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte aderente al tentativo di mediazione al momento del deposito della dichiarazione di adesione.

2. A titolo di indennità é dovuto, da ciascuna parte, l'importo indicato nella tabella allegata al presente regolamento, che deve essere versato in misura non inferiore alla metà nei cinque giorni prima del primo incontro di mediazione. **Il valore della lite, in base al quale è individuato lo scaglione di riferimento e, conseguentemente l'ammontare dell'indennità, è determinato a norma del codice di procedura civile.**

3. L'importo massimo dell'indennità per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella di cui al comma precedente è **aumentato o ridotto nelle misure e nei casi previsti dall'art. 16 del D.M. 16 ottobre 2010 n. 180 così come modificato dal D.M. 6 luglio 2011 n. 145.**

In particolare, ex art. 16, comma 4 D.M. 180/2010⁶:

a) **può essere** aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) è aumentato in misura non superiore ad un **quarto** nel caso di successo della mediazione;

c) è aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del d. lgs. n.28/2010;

d) nelle materie di cui all'art. 5, comma 1, del d. lgs. n. 28/2010 **deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;**

e) **deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna della controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.**

⁶ Come modificato dall'art. 5 comma 1 lettere a),b) e c) del D.M. 6 luglio 2011 n. 145.



I criteri delle modifiche delle indennità sopra previste sono stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo così come previsto dall'art. 11 lett. L) dello Statuto

4. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

5. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. **In ogni caso se, all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso da quello dichiarato dalle parti l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.**⁷

6. L'indennità rimane fissa indipendentemente dal numero di incontri svolti ed anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento, ovvero di nomina di un collegio di mediatori o di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

7. Se il pagamento non interviene nei cinque giorni precedenti la data fissata per il primo incontro il mediatore dichiara concluso con esito negativo il procedimento per mancato pagamento dell'indennità. E' fatta salva la facoltà per ciascuna delle parti di versare anche per l'altra parte le spese di avvio del procedimento e l'indennità.

8. In ogni caso in cui non si tenga l'incontro di mediazione la parte istante ha l'onere di corrispondere all'Organismo la sola spesa per l'avvio del procedimento e le ulteriori somme eventualmente depositate sono restituite. Il mediatore nominato non ha diritto ad alcun compenso.

9. Qualora il valore del procedimento risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla sua determinazione, il Consiglio Direttivo decide il valore di riferimento **sino al limite di 250.000,00 euro**⁸ e lo comunica alle parti. Il nuovo valore di riferimento viene altresì determinato dal Consiglio Direttivo qualora l'oggetto del procedimento sia modificato per effetto dell'adesione alla procedura.

10. Qualora all'esito del procedimento l'accordo sia raggiunto su valori superiori rispetto allo scaglione determinato dalle parti, è facoltà dell'Organismo richiedere l'indennità corrispondente al valore contenuto nell'accordo.

11. Le parti che hanno aderito al procedimento ed hanno versato le indennità in misura non inferiore alla metà nei cinque giorni precedenti il primo incontro, sono tenute in via solidale al pagamento del saldo delle indennità previste nei precedenti commi. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi, si considerano come un'unica parte.

ARTICOLO 21- INDENNITA' PER I NON ABBIENTI.

1. Le parti che versino nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, sono esonerate dal pagamento dell'indennità

⁷ Ex art. 16 D.M. 180/2010 come modificato dall'art. 5 comma 1, lettera d) D.m. 6 luglio 2011 n. 145.

⁸ Il limite di 250.000,00 euro è previsto dall'art. 16 comma 7 D.M. 180/2010 come modificato dall'articolo 5 comma 1 lettera d) del D.M. 6 luglio 2011 n. 145.



spettante all'Organismo. A tal fine sono tenute a depositare presso l'Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

2. Qualora tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente il mediatore svolge la prestazione gratuitamente.

3. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano poter essere ammesse al patrocinio per i non abbienti.

4. Tali disposizioni si applicano quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

5. L'Organismo tiene un registro, anche su solo supporto informatico, nel quale annota i procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3. Il registro contiene il riferimento al numero del procedimento, al nominativo del mediatore, all'esito della mediazione, all'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta. Il Consiglio dell'Ordine può disporre, in sede di bilancio consuntivo annuo, il riconoscimento di un'indennità da ripartirsi tra i mediatori che abbiano svolto la loro opera nei procedimenti di cui al presente articolo sino a concorrenza dell'importo di eventuali attività residue.

CAPO VI

NORMA DI CHIUSURA E TRANSITORIE.

ARTICOLO 22 - NORMA DI CHIUSURA

1. Per quant'altro non previsto si applica il decreto legislativo n. 28/2010.

ART. 23- NORMA TRANSITORIA.

1. Sino a che non vengano costituite le sezioni dell'elenco dei mediatori con almeno 7 mediatori ciascuna, l'Organismo si avvale di un unico elenco di mediatori non suddiviso in sezioni di competenza, ma tenendo conto nella designazione delle competenze specifiche di ciascun mediatore.

2. Nei casi di cui al comma 1 è facoltà del mediatore designato dichiarare di non accettare l'incarico per difetto della specifica competenza nella materia della mediazione.

ART. 24- ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente regolamento, insieme allo Statuto dell'Organismo, viene depositato presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28/2010 ai fini dell'iscrizione nel Registro degli Organismi.

2. Le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento entrano in vigore dopo l'iscrizione dell'Organismo nel Registro degli Organismi.

ART. 25 - MODIFICHE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO.

1. Ogni modifica del regolamento deve essere approvata dal Consiglio dell'Ordine e deve essere comunicata al Ministero della Giustizia ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28/2010.

2. Ogni modifica del regolamento diviene efficace decorsi 60 giorni dal compimento delle formalità di cui al comma che precede senza che il Ministero della Giustizia abbia rilevato illegittimità o incongruenze.

Tabella

fino a Euro 1.000 - Euro 65

da Euro 1.001 a Euro 5.000- Euro 130

da Euro 5.001 a Euro 10.000 - Euro 240

da Euro 10.001 a Euro 25.000 - Euro 360

da Euro 25.001 a Euro 50.000 - Euro 600

da Euro 50.001 a Euro 250.000 - Euro 1.000

da Euro 250.00 a Euro 500.000- Euro 2.000

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 - Euro 3.800

da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000- Euro 5.200


Oltre Euro 5.000.000 - Euro 9.200

*Il Coordinatore dell'Organismo
di Medicina Av.*

A. Teresa Besastri Grimaldi di Bellina

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino li 4/11/2011



[Handwritten signature]
Grimaldi di Bellina